

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS	Presidente
Dott. Tommaso PARISI	Consigliere relatore
Dott.ssa Enrica FARCI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **25960** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro TEDDE Alessandro, nato a Cagliari il 20.07.1982 (TDDLSN82L20B354G), rappresentato e difeso dagli Avvocati Giulio STERI (STRGLI54P02B354A) e Francesco COCCO ORTU (CCCFNC75C09B354F), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cagliari, Via G. Pontano, nr. 3 (P.E.C. avvgiuliosteri@pec.it e avv.fcocco-ortu@pec.giuffrè.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della D.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale D.ssa Fabiana OLLA, e l'Avvocato Marco Giuseppe MAGGIO, delegato dall'Avvocato Giulio STERI, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

Con segnalazione trasmessa in data 10.11.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha comunicato all'Ufficio Requirente, ai sensi dell'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del C.P.P., l'esercizio dell'azione penale nei confronti di TEDDE Alessandro, all'epoca dei fatti Vice Brigadiere della Guardia di Finanza in servizio presso il II Nucleo Operativo Metropolitano della medesima città, per i reati di cui agli articoli 314 e 476 del C.P. commessi nell'arco temporale compreso tra ottobre 2019 e maggio 2022.

L'istruttoria contabile, in particolare, ha consentito di accertare che in data 25.10.2019, nell'ambito di specifiche indagini penali, la 2^a Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari aveva proceduto all'arresto di un soggetto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, sequestrando allo stesso anche una cospicua somma in contanti pari ad Euro 77.420,00. All'operazione in parola aveva partecipato pure il menzionato Sottufficiale, odierno convenuto, che nell'ambito della pattuglia operante era il responsabile per la fase di repertazione, conservazione e custodia dei beni sequestrati; il denaro oggetto della misura ablativa veniva preso in carico dal predetto militare del Corpo, tenuto al successivo deposito della cifra in questione sul Fondo Unico Giustizia (di seguito F.U.G.), il quale però ometteva di provvedere all'immediato versamento, come peraltro univocamente disposto dal P.M. penale nell'atto di convalida del sequestro datato 26.10.2019. Successivamente, nel corso del 2021, emergeva la mancata consegna della citata somma, ma il prefato Sottufficiale riusciva sempre, attraverso scuse e

giustificazioni strumentali, a dilazionare l'accreditamento del suddetto importo, ovvero a trarre in inganno i superiori gerarchici, facendo firmare loro la nota di trasmissione del Libretto di deposito giudiziario aperto presso il competente Ufficio Postale di Cagliari e di attestazione dell'avvenuto versamento della cifra sequestrata, nota che tuttavia non veniva mai inoltrata dal convenuto in quanto di contenuto falso. In realtà la somma di cui trattasi, così come altre sempre oggetto di sequestro nel contesto di mirati interventi pianificati per contrastare lo spaccio di droga, erano state indebitamente destinate dal richiamato militare, a causa della sua situazione finanziaria disastrosa, al pagamento degli ingenti debiti maturati nei confronti della ex moglie, da cui aveva divorziato, e di alcuni colleghi di lavoro, come da lui stesso confessato in maniera esplicita in sede di interrogatorio del 21.10.2022.

La sequenza temporale dei sottesi avvenimenti ha evidenziato che in data 23.05.2022 veniva depositato presso la Procura della Repubblica il Libretto di deposito giudiziario nr. 98728 intestato al F.U.G., rilasciato il 20.05.2022 dall'Ufficio Postale, apparentemente per l'intero importo in sequestro; le indagini compiute al riguardo, anche su impulso tempestivo e decisivo degli Ufficiali della Guardia di Finanza responsabili delle diverse articolazioni interessate, hanno disvelato con certezza l'attività fraudolenta e la particolare callidità posta in essere dal convenuto per celare l'ammancio della somma di Euro 76.420,00, essendo stato contraffatto il suddetto Libretto sul quale era confluita unicamente la cifra minima di Euro 1.000,00 versata al momento dell'apertura. Alla luce delle risultanze investigative in precedenza descritte, è stato quindi deciso di esperire un controllo capillare ed approfondito su tutti i procedimenti riguardanti sequestri in contanti e sui conseguenti versamenti

a favore del F.U.G., allo scopo di verificarne la correttezza; la ricognizione svolta sui menzionati fascicoli ha fatto emergere molteplici casi di omessi depositi per complessivi Euro 133.540,60. Escludendo i mancati adempimenti relativi ad operazioni di servizio nelle quali il nominato TEDDE non risultava tra i verbalizzanti, analogamente alle valutazioni esplicitate in sede penale, la Procura Regionale ha ritenuto che il militare del Corpo si sia appropriato della somma totale di Euro 132.415,00; tale importo globale è stato accreditato quasi interamente, nel corso del tempo, dapprima sul proprio c/c e poi trasferito a stretto giro sul c/c della ex moglie, mentre la restante parte è stata utilizzata in una frenetica e dispendiosa attività di gioco per tentare di rientrare dagli ingenti debiti accumulati.

Per i suddetti fatti il GUP presso il Tribunale di Cagliari, con Sentenza nr. 477 del 17.07.2023, divenuta irrevocabile, ha condannato il citato militare, al netto della riduzione prevista a seguito della scelta del rito abbreviato, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

Ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità amministrativa a carico del convenuto, per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta illecita al Ministero della Giustizia, correlato al minor introito del F.U.G., costituente pregiudizio certo ed inoppugnabile sia in caso di confisca delle somme sequestrate ai soggetti condannati e non riversate dal Sottufficiale, sia nell'ipotesi in cui sorge l'obbligo di restituzione agli aventi diritto, la Procura Regionale ha notificato allo stesso l'invito a dedurre previsto dall'articolo 67 del Codice della giustizia contabile.

Il convenuto non ha presentato deduzioni scritte né ha chiesto l'audizione personale.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 19.05.2023, con cui veniva contestato al predetto TEDDE l'importo di Euro 132.415,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Il convenuto si è costituito in giudizio in "limine litis" con memoria depositata in data 17.01.2024, conferendo la rappresentanza agli Avvocati Giulio STERI e Francesco COCCO ORTU. Nel libello difensivo i patrocinatori hanno contestato integralmente, in fatto ed in diritto, la ricostruzione accusatoria prospettata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, chiedendo, in subordine, la riduzione dell'ammontare dell'eventuale condanna facendo uso del potere riduttivo.

Nel corso del suo intervento sviluppatosi nell'ambito dell'odierna Udienza, la rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente l'atto di citazione e le sue conclusioni.

L'Avvocato MAGGIO ha evidenziato, in via preliminare, che il proprio assistito si trova attualmente agli arresti domiciliari e senza lavoro, per cui versa in una situazione economica di notevolissima difficoltà; ha invocato, pertanto, l'uso del potere riduttivo dell'addebito.

Seguiva una breve replica della Procuratrice Regionale, in cui la medesima ha sottolineato che trattasi di fattispecie dolosa, con il corollario che il potere riduttivo, per giurisprudenza tralatizia e granitica, non può essere applicato.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio

sottoposto all'esame del Collegio riguarda, in sostanza, il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al Ministero della Giustizia, secondo la ricostruzione della Procura Regionale, in diretta connessione con le indebite appropriazioni da parte dello stesso di denaro sequestrato nel corso di operazioni di P.G., con conseguente mancato accredito delle somme in parola sul F.U.G..

In merito al contenuto della contestazione formulata a carico del suddetto TEDDE, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione, circa la sussistenza dei fatti illeciti dai quali parte pubblica ha preso le mosse per contestare il suddetto danno patrimoniale. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità del convenuto derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova, con particolare riferimento alle lampanti ed evidenti risultanze investigative delle indagini esperite dai competenti Comandi della Guardia di Finanza, alle quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015), acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Cagliari, nr. 3760/22 R.G.N.R., conclusosi con la Sentenza di condanna nr. 477/2023 del 17.07.2023, emessa dal GUP del plesso giudicante in rassegna e passata in giudicato il 10.10.2023.

In definitiva, il menzionato Sottufficiale del Corpo, avvalendosi delle sue prerogative di responsabile dell'attività di repertazione, conservazione e custodia dei valori sottoposti a vincolo giudiziario, si è impossessato

indebitamente, nel corso di molteplici interventi nel settore del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, di denaro sequestrato per un importo complessivo di Euro 132.415,00 che avrebbe dovuto essere riversato tempestivamente sul F.U.G. presso il suddetto Dicastero, ma che, al contrario, veniva trattenuto dal convenuto per fronteggiare le sue esigenze personali.

Del resto, non è superfluo rammentare, inoltre, quale fattore dirimente ed assorbente, che nei confronti del convenuto è stata pronunciata una Sentenza di condanna a seguito del rito abbreviato, divenuta irrevocabile, in relazione alla quale l'articolo 651, comma 2, del C.P.P. stabilisce che la predetta pronuncia "ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno".

In ordine alla posizione del nominato TEDDE, merita mettere in risalto la circostanza, infine, che la ricostruzione dei fatti tratteggiata nell'atto di citazione dalla Procura Regionale non è stata in concreto minimamente avversata dalla difesa del convenuto nella comparsa di costituzione, con l'effetto che si rende applicabile il principio di non contestazione contemplato dall'articolo 115 del C.P.C. (ex multis Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 12065 del 2014).

Pacifica la sussistenza del requisito soggettivo del dolo, derivante dalla commissione dei delitti in precedenza indicati, e del nesso eziologico tra la condotta antiggiuridica e l'evento di danno, si presenta assolutamente corretta e persuasiva pure la liquidazione complessiva del pregiudizio operata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, per il coacervo delle somme di cui

il convenuto si è indebitamente appropriato nel periodo dal 2019 al 2022, fondata sulle analitiche risultanze emerse dagli articolati accertamenti esperiti dai militari della Guardia di Finanza, che hanno permesso di ricostruire in modo preciso e dettagliato il totale degli importi incamerati dal menzionato Sottufficiale e non depositati sul F.U.G.; i menzionati importi, come efficacemente evidenziato dall'Ufficio Requirente in citazione, rappresentano indubbiamente un nocumento incontestabile sia in caso di confisca delle somme sequestrate ai soggetti condannati e non riversate dal Sottufficiale, sia nell'ipotesi in cui durante il procedimento penale sorge l'obbligo di restituzione agli aventi diritto.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, a titolo di dolo, TEDDE Alessandro per l'importo di Euro 132.415,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella data del 23.05.2022 (in cui sono cessate le condotte illecite), sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo, salvo a tener conto in sede di esecuzione di quanto altrimenti recuperato dall'Amministrazione danneggiata.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

al pagamento in favore del Ministero della Giustizia, a titolo di dolo, TEDDE Alessandro per l'importo di Euro 132.415,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 175,42, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2024.

Il Giudice Estensore

(f.to digitalmente T. Parisi)

Il Presidente

(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 28/02/2024

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)